

Prot. 1615/2022
Prot. 2.1.15
Fire, 2022


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI
PROTOCOLLO

**PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE
L'UFFICIO DI CURATORE SPECIALE DI MINORI**

Con il presente protocollo i firmatari auspicano che le indicazioni ivi contenute garantiscano la difesa degli interessi e dei diritti del minore coinvolto e che l'effettività dell'obbligo della partecipazione del minore in tutti i giudizi che lo riguardano venga garantita dal curatore speciale, quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione sostanziale e processuale, tenuto conto anche della recente novella legislativa, immediatamente esecutiva, introdotta dalla legge n. 206 del 2021, art. 1 comma 30, su *"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata"*.

Ravvisata, quindi, l'opportunità di istituire presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, un registro dei curatori speciali di soggetti minori, si dichiara che :

1. Verrà predisposto, presso la Cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Messina, un elenco con i nominativi degli Avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale e di difesa tecnica del minore.
2. Il curatore speciale del minore esercita le attribuzioni e i compiti lui assegnati dal codice civile e dalle leggi speciali, attenendosi ai principi fissati dalle fonti nazionali e sovranazionali, operanti nel diritto interno, poste a tutela della persona soggetta alle cure di quest'ultimo. A tal fine, è necessario che il curatore speciale di soggetto minore posseda, altresì, una formazione specifica e qualificata da mantenere e aggiornare costantemente, unitamente ad una reale motivazione a rivestire l'incarico.
3. Potranno essere iscritti nel predetto elenco gli Avvocati che:
 - a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
 - b) abbiano anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 6 anni;
 - c) siano di condotta morale irreprensibile;
 - d) non abbiano riportato condanne penali;
 - e) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni;
 - f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - g) siano dotati di specifica competenza in materia di diritto minorile e diritto di famiglia;
 - h) abbiano assolto agli obblighi formativi come da reg. n. 6/2014 del C.N.F., che comporta la necessità - per gli iscritti che non abbiano maturato l'anzianità che esonera definitivamente dall'obbligo - della formazione continua, la cui verifica sarà effettuata dall'Ordine degli Avvocati di rispettiva appartenenza, con cadenza biennale;

- 
- i) abbiano frequentato un corso specialistico di formazione in materia di diritto di famiglia e di diritto minorile, ovvero che abbiano frequentato un corso per curatore speciale del minore, la cui partecipazione e frequenza sia comprovata da relativo attestato regolarmente rilasciato e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia, anche organizzata da Associazioni di Avvocati maggiormente rappresentative qualificate in tal senso dal C.N.F. o da Associazioni di Avvocati accreditate presso l'Ordine degli Avvocati di appartenenza ovvero che abbiano maturato esperienza nella funzione di curatore speciale relativa ad incarichi dalla data antecedente all'1-1-2021 comprovata mediante autocertificazione
4. La domanda per l'inserimento nel registro dovrà essere inoltrata al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina, al seguente indirizzo prot.tribmin.messina@giustiziacert.it.
 5. Nella domanda dovranno essere indicati a pena di inammissibilità:
 - a) il cognome e nome del richiedente;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (con indicazione del numero di telefono e di indirizzo di posta elettronica certificata);
 6. Nella domanda dovranno altresì essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) la cittadinanza italiana;
 - b) la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
 - c) l'assenza di condanne penali
 - d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
 - f) la data di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
 - g) quale corso di formazione in materia di diritto di famiglia e di diritto minorile frequentato e/o abbiano frequentato;
 - h) le pregresse esperienze professionali nell'ambito della materia, anche come curatore speciale di soggetto minore.
 7. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - copia non autenticata di documento di identità in corso di validità;
 - un *curriculum vitae* e tutti i documenti volti a dimostrare l'esperienza e la qualificazione professionale.
 8. Il richiedente dovrà assumere in domanda l'impegno di comunicare entro 30 giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.
 9. Alla verifica dei requisiti suindicati e alla conseguente iscrizione nel registro provvederà apposito Comitato, composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina, da un Magistrato delegato all'uopo e da un Avvocato indicato, di comune accordo dai Consigli degli Ordini firmatari.
 10. Se dopo l'iscrizione nel registro, si dovesse rilevare la mancanza originaria o sopravvenuta di uno di più requisiti previsti dal presente protocollo, il Presidente del Comitato ne darà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro tale termine ciò non avvenga, il Comitato disporrà la cancellazione dal registro. Il Comitato potrà, altresì, disporre la sospensione dell'iscritto sia in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e sino all'esito dello stesso o di provvedimenti disciplinari di sospensione assunti dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

11. Avverso i provvedimenti del Comitato, l'interessato potrà proporre reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi, con ricorso diretto al Presidente del Tribunale per i Minorenni e trasmesso sia in formato cartaceo alla segreteria della Presidenza, prot.tribmin.messina@giustizia.it che all'indirizzo pec dell'Ufficio prot.tribmin.messina@giustiziacert.it.
12. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Magistrato più anziano in servizio, un Magistrato delegato all'uopo e da un Avvocato indicato, di comune accordo dai Consigli degli Ordini firmatari. sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.
13. L'avvocato che riceverà la nomina a curatore speciale del minore dovrà manifestare l'assenza di motivi di incompatibilità, astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia, o sia stato, precedentemente difensore di un adulto appartenente al medesimo nucleo familiare del minore, anche in procedimenti aventi diverso oggetto.
14. Nello svolgimento dell'incarico, il curatore speciale del minore deve agire in perfetta autonomia e deve intrattenere rapporti improntati alla lealtà e correttezza con tutti i soggetti e professionisti che, a vario titolo, si occupano del minore. Il curatore speciale del minore può chiedere informazioni e confrontarsi con il tutore, se nominato, e con tutte le figure professionali o ritenute significative, quali i genitori e/o gli affidatari; nel caso in cui vi sia la contestuale nomina di altro curatore dello stesso minore in altro procedimento, il curatore speciale nominato nel procedimento civile presta la massima collaborazione, al fine di coordinare l'attività posta a tutela del minore e di agevolare la circolarità delle informazioni.
15. Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio ex art. 83 c.p.c., partecipando personalmente alle udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio.
16. Il curatore speciale del minore, valutando l'età e le condizioni psico-fisiche del proprio assistito, può scegliere le modalità più congrue per i colloqui e gli incontri con lo stesso. Nel caso di minore *infradodicenne*, la valutazione sull'opportunità, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro, potrà essere effettuata con il tutore, se nominato, con gli operatori dei Servizi Sociali, con il terapeuta, se presente, o con altre figure significative per la tutela del minore; nel caso di minore *ultradodicenne*, il curatore speciale potrà condurre l'incontro anche presso il proprio studio, a meno che ciò non si ponga in contrasto con il miglior interesse del proprio assistito.
17. Durante l'incontro con il minore, il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo e alla procedura che lo coinvolge.
18. Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo, se necessario, affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori e che gli sia garantita la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.
19. Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.
20. Il curatore speciale del minore, in caso di affidamento a rischio giuridico del minore e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del proprio assistito.

21. Al presente protocollo, dopo la sottoscrizione, verrà data diffusione anche attraverso i Consigli dell'Ordine firmatari a tutti i propri iscritti, i quali potranno far pervenire, nei modi sopraindicati, le istanze per l'iscrizione nel registro del Curatori Speciali.

Messina, li 7 dicembre 2022

Presidente del Tribunale per i Minorenni

di Messina


dott.ssa Maria Francesca Pricoco



Presidente dell'Ordine degli Avvocati

di Messina

Per il Protocollo
avv.to Isabella Celeste



Presidente dell'Ordine degli Avvocati

di Barcellona P.G.

avv.to Antonella Fugazzotto



Presidente dell'Ordine degli Avvocati

di Patti

avv.to Domenico Magliaro

